

b) fino a un massimo di 320 t agli operatori che non rispondono alla condizione di cui alla lettera a).

Tuttavia, ove il quantitativo di cui alla lettera a) o alla lettera b) non venga richiesto o sia richiesto solo in parte, il volume disponibile viene assegnato all'altra categoria di operatori che hanno fatto domanda di titolo d'importazione.

2. a) Nessuna domanda di titolo può vertere su un quantitativo superiore a quello indicato al paragrafo 1, lettere a) o b) secondo il caso.

b) Nessuna domanda di titolo presentata da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera a), può vertere su un quantitativo superiore al 10 % di quello richiesto dallo stesso operatore negli anni 1989 e 1990, diminuito del quantitativo richiesto nel mese di settembre 1990.

Articolo 4

Le domande di titoli d'importazione devono essere presentate in data 12 e 13 novembre 1990 alle autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime le trasmettono alla Commissione entro le ore 16 del 14 novembre 1990, facendo distinzione tra:

- le domande concernenti quantitativi che rispondono alle condizioni dell'articolo 2, e
- le domande presentate per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, rispettivamente lettera a) e lettera b).

Articolo 5

La Commissione stabilisce, per ciascuna delle tre categorie di domande menzionate all'articolo 4, i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli d'importazione, e comunica tali quantitativi agli Stati membri mediante telex entro e non oltre il 15 novembre 1990.

Articolo 6

I titoli di cui è stata fatta domanda conformemente all'articolo 4 vengono rilasciati il 16 novembre 1990 al più tardi.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione